

N° 758/09 CRON.
4378/08

SENTENZA N° 360 ANNO 2009
Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli
Il Giudice di Pace di Agropoli
avv. Giuseppe Baldo

Reg. 103/09

ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia iscritta al n. R.G. 67\08

tra

Baccaro Domenico nato in Vallo della Lucania il 16\1\81 e residente in Montecorice alla via Nazionale, 11 rapp.to e difeso dall' avv. Valeria Izzo e Maria Odilia Di Paola, come da mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, elett.te dom.to presso lo studio della prima in Serramezzana alla via S. Antonio, 8;

Contro

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del Presidente p.t rapp.to e difeso dall'avvocatura della Stato di Salerno, elett.te dom.to presso la stessa in Saelrno al Corso Vitt. Emanuele, 58; - **convenuto** -

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Citera in virtù di procura generale alle liti per notar Cimino rep. 35093 del 17\9\02, elett.te dom.ta presso l'avvocatura Regionale in Salerno al Corso Garibaldi, 33; **convenuto chiamato in causa-**
e

Provincia di Salerno, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Gargano, in virtù di mandato in calce all'atto di chiamata in causa notificato, ele.tte dom.to in Agropoli al Corso Garibaldi, presso lo studio dell'avv. Gianquirino Cantalupo.

All'udienza del 11\6\09 l'attore concludeva riportandosi alla comparsa conclusionale depositata; la Provincia di Salerno che si riportava alle note conclusionali; l'ente parco che si riportava alla note

355/08

conclusionali; la Regione Campania che si riportava alla comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'integrale accoglimento.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In via preliminare occorre decidere sulla legittimazione passiva tra i vari enti che sono intervenuti nel presente giudizio. A parere di questo giudice l'ente legittimato passivo e che quindi deve subire l'eventuali conseguenze relative al risarcimento dei danni è la Regione Campania. La legge 11\2\1992 n. 157 ha infatti attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni programmatiche e pianificazione al riguardo; compete ad esse l'obbligo di predisporre misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone e a cose, con la conseguenza che nell'ipotesi di danni provocati da detta fauna, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, esse ne rispondono ex art. 2043 cc..

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello stato, la L.11\2\1992 n. 157 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043cc dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione. **(Cass. 13\12\1999 n. 13956).**

Il giorno 31\5\07 alle ore 20,30 circa in Ogliastro Marina sulla Strada Nazionale all'altezza del ristorante "U' Mazzeno" il sig. Baccaro Domenico percorreva detta via a bordo dell'Alfa Romeo tg. CW439VE di sua proprietà, quando veniva urtato da un cinghiale; l'animale selvatico sbucava dal lato destro della strada attraversandola proprio all'altezza del ristorante e la discoteca "Blue Moon" in modo molto repentino e urtava l'auto dell'attore sul lato anteriore destro; a causa dell'urto l'autoveicolo si girava su se stesso. Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi che si trovavano sul luogo dove si era verificato l'incidente in quanto percorrevano la medesima strada.

In ordine al quantum al fascicolo di parte è stata allegata fattura emessa il 30/8/078 n. 94 dall'officina Rega di S. Maria di Castellabate per i lavori effettuati sull'auto dell'istante €. 1611,00 che costituisce l'importo occorrente per riparare l'auto dell'attore.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione:

dichiara la responsabilità della Regione Capanna che non aveva adottato tutte le misure idone ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni all'attore;

per l'effetto condanna Regione Campania, in persona del legale rapp.te pt. al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 1.611,00 per i danni subiti in seguito all'incidente, oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese legali che liquida in €. 1078,00 di cui 78,00 per spese; €. 650,00 per diritti, €. 350,00 per onorari, con attribuzione all'avvocato anticipante.

Compensa per intero le spese tra le altre parti intervenute nel giudizio.

Agropoli, 24/7/09

IL CANCELLIERE B3
(Dott.ssa Maria Cavaliere)



Il Giudice di Pace
(Avv. Giuseppe Baldo)



Depositata in Cancelleria il 10 AGO. 2009

IL CANCELLIERE B3
(Dott.ssa Maria Cavaliere)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
AGROPOLI

È copia conforme all'originale
Agropoli, il 2 OTT. 2009
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Giorgio Bernardi

